DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 3

Attività ispettive di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46

Gli oneri per l'attivita' ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono imputati alle disponibilita' finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attivita' si riferisce.

Versione in vigore dal 26 agosto 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di attivita' produttive
Estremi	Legge 30 luglio 1998, n. 274
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-attivita-produttive/art-3-attivita-ispettive-di-cui-alla-legge-17-febbraio-1982-n-46

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it